



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE di O V I G L I O

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	7
--------	---

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia di Alessandria delle funzioni di stazione appaltante.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **PRIMO** del mese di **MARZO** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.Ord.	Nome Cognome	Incarico	Presenti	Assenti
1	Antonio ARMANO	Sindaco	SI	
2	Antonia VECCHIO	Consigliere	SI	
3	Francesco CAMPINI	Consigliere	SI	
4	Bartolomeo DALPONTE	Consigliere	SI	
5	Emilia PUGLIESE	Consigliere	SI	
6	Giuseppe GUASSARDO	Consigliere	SI	
7	Pierandrea GAVIO	Consigliere	SI	
8	Paolo GRIBAUDO	Consigliere	SI	
9	Arianna TORRIANI	Consigliere	SI	
10	Niccolò SAPIO	Consigliere		SI

TOTALE	9	1
--------	---	---

Presiede alla seduta il Segretario il Segretario Dottorssa Paola Marcella Crescenzi.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

O Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.



Dott.ssa Paola CRESCENZI

O Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.



Rag. Emilia GATTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 37 *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"* del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. il quale impone alle Stazioni Appaltanti non capoluogo di Provincia il ricorso ad una stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta (art. 37 comma 4, lettera c) qualora le stesse debbano provvedere all'acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro e siano indisponibili gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Dato atto che, a seguito di accordi verbali intervenuti tra il geom. Marco Pavesio, dipendente di questo Comune e la Provincia di Alessandria, la stessa ha trasmesso lo schema della convenzione-tipo per lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante per conto del Comune;

Rilevato che è intendimento di questo Ente avvalersi dello strumento convenzionale proposto dalla Provincia e trasmesso con la nota sopra specificata, per l'attuazione delle procedure di acquisizione di lavori/servizi/forniture che non possono essere svolte direttamente e autonomamente dal Comune;

Preso atto che la stipula della convenzione di cui trattasi avrà durata nel biennio 2018-2019 e porrà a carico del Comune una spesa pari alla percentuale dello 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture con un minimo di €. 500,00 per importi a base d'appalto fino a €. 500.000,00;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia di Alessandria delle funzioni di Stazione Appaltante, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), che si compone di n. 13 articoli;

Ritenuto, pertanto, procedere all'approvazione dello schema della convenzione di cui trattasi.

Visto l'art. 42 *"Attribuzioni dei consigli"*, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
CONTRARI	=
ASTENUTI	=

DELIBERA

- 1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) approvare lo schema di convenzione-tipo composto da n. 13 articoli, nel testo allegato sub lettera A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento per lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante per conto del Comune di Oviglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il biennio 2018-2019;
- 3) dare atto che alla sottoscrizione, con firma digitale, della convenzione di cui trattasi provvederà il Sindaco pro-tempore di questo Comune;
- 4) dare atto altresì che la spesa afferente le funzioni di Stazione Appaltante, da erogare in favore della Provincia di Alessandria, verrà, di volta in volta, impegnata dai Responsabili di Servizio in sede di determinazione a contrarre;
- 5) dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione, compresa la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Provincia di Alessandria;
- 6) dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione denominata: "Amministrazione Trasparente" —sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" - sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico" , ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.

Con successiva separata votazione, unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" al fine di consentire l'utilizzo immediato.



PROVINCIA DI ALESSANDRIA



COMUNE DI OVIGLIO
(Provincia di Alessandria)

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

tra

la **PROVINCIA DI ALESSANDRIA** (di seguito denominata Provincia), rappresentata dal Presidente Gianfranco Lorenzo Baldi domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 – 15121 Alessandria

e

il **Comune di Oviglio** (di seguito denominato Comune), rappresentato dal Sindaco, Antonio Armano, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Oviglio - Piazza Umberto I,3 - 15026

VISTI

- L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- L’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali costituisce funzione fondamentale dell'ente Provincia, mentre il successivo comma 88 specifica che la Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), che ha revisionato integralmente il corpo normativo relativo ai contratti pubblici, introducendo, fra l'altro, regole stringenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- dal combinato disposto dei commi 1, 2 – primo periodo – e 4 dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, si evince che i Comuni non capoluogo di provincia, *“fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, non acquisibili mediante gli strumenti elettronici di acquisto o di negoziazione messi a disposizione da parte di Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento, esclusivamente avvalendosi di una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- con deliberazione n. 34/76859 del 30.11.2016 il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per i Comuni del territorio provinciale;
- con deliberazione n. 7 del 01.03.2018 il Consiglio del Comune di Oviglio ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune di Oviglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 07.04.2014 e dell'articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
2. Il Comune, con la stipula della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 individua la Provincia quale Ente operante in veste di Centrale di Committenza con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.

3. La Provincia assume e svolge le predette funzioni per conto e nell'interesse del Comune, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, in conformità alle pattuizioni che seguono.

Art. 2

Attività svolte dalla Provincia.

1. La Provincia, nella funzione di Stazione appaltante, curerà per conto del Comune, su richiesta del medesimo, la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:

- a) collaborare con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;
- b) concordare con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) concordare con il Comune il criterio di aggiudicazione;
- d) collaborare col Comune, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni e ponderazioni;
- e) acquisire, tramite il sistema SIMOG, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), da trasferire successivamente in capo al Comune, a seguito dell'espletamento della procedura;
- f) redigere e sottoscrivere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- g) nominare il seggio di gara o la commissione di aggiudicazione;
- h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verbalizzazione delle sedute di gara, le

comunicazioni e notificazioni ai concorrenti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e l'adozione degli atti consequenziali all'esito della verifica;

i) anticipare per conto del Comune le spese procedurali;

l) provvedere all'aggiudicazione della gara;

m) verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, la congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse; d'intesa fra le parti, detto adempimento potrà essere demandato al RUP del Comune;

n) collaborare con il Comune ai fini della stipulazione del contratto;

o) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

p) supportare il RUP del Comune per la raccolta delle informazioni tecniche e amministrative e la trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (213, comma 9, D.Lgs. 50/2016).

2. L'attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia presso i propri uffici, utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione. Eccezionalmente, a richiesta, l'attività potrà svolgersi presso uffici comunali da definire in base alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e di concerto con le indicazioni fornite dal Comune, in persona del legale rappresentante o del RUP.

3. La Provincia si impegna ad attivare la procedura di gara di norma entro 30 giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare da parte del Comune, corredata della documentazione progettuale. Il termine si intenderà decorrente dalla ricezione della documentazione completa e resterà sospeso nel caso in cui gli uffici provinciali dovessero richiedere al RUP, o al progettista, chiarimenti, integrazioni o modifiche della

documentazione ricevuta, in quanto ritenuta incompleta, irregolare o non conforme alla vigente normativa. Tempistiche diverse potranno essere concordate col Comune in relazione a specifiche esigenze e/o procedure, e compatibilmente con le priorità derivanti dalle altre attività in corso di svolgimento.

4. La Provincia non darà corso alla procedura qualora, a proprio insindacabile giudizio, sussistano profili di illegittimità tali da inficiare la validità della procedura stessa.

5. La Provincia si riserva altresì di non assumere la gestione della procedura, qualora questa presenti caratteristiche o specificità tali da richiedere il possesso di competenze specialistiche non reperibili all'interno del proprio organico.

6. Completata la procedura di gara, la Provincia ne comunicherà l'esito al Comune, che potrà eventualmente segnalare la perdita di interesse alla definizione del contratto o il venir meno della relativa disponibilità finanziaria, richiedendo motivatamente alla Provincia di interrompere in via di autotutela l'iter procedimentale. In mancanza, la Provincia procederà al compimento degli atti consequenziali quali l'approvazione dei verbali di gara e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 3

Attività che restano nella competenza del Comune

1. Restano di competenza del Comune:

- a) la nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016.
- b) le attività di individuazione dei fabbisogni e delle opere da realizzare o prestazioni da acquisire;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto o il complemento;
- d) l'acquisizione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativo all'intervento da appaltare, se richiesto;

- e) l'individuazione dei parametri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) l'adozione della determinazione a contrattare;
- f) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016; qualora si debba procedere ad indagine esplorativa mediante avviso pubblico, il relativo espletamento sarà curato dalla Provincia, con rimborso dei costi a carico del Comune; in tal caso, i criteri selettivi degli aspiranti saranno definiti in accordo con il Comune;
- g) l'individuazione, d'intesa con la Provincia, delle testate giornalistiche per le pubblicazioni di legge e delle eventuali forme di pubblicità facoltativa, con rimborso dei costi a carico del Comune;
- h) la stipulazione del contratto d'appalto;
- i) l'affidamento della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
- l) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione ed ai pagamenti;
- m) il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi;
- n) tutti gli adempimenti connessi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;
- o) la comunicazione e trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (213, comma 9, D.Lgs. 50/2016);

2. Nella fase di preparazione della gara il Comune definisce in accordo con la Provincia, nell'osservanza della normativa vigente, la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità

tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune stesso.

3. Il Comune si impegna a fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Provincia, così come definiti all'art. 2.

4. Salvo diverso accordo fra gli Enti, le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi e del conseguente contenzioso, connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, rimangono affidate alla competenza dell'Ente che ha adottato gli atti impugnati, al quale fanno altresì carico i relativi oneri.

Art. 4

Costituzione e composizione del seggio di gara

1. Il seggio di gara è costituito con atto del Dirigente della Provincia preposto alla struttura deputata alla gestione delle gare previo accordo con il R.U.P. del Comune, applicando i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia.

2. Nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è istituita con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 D.Lgs. 50/2016, attingendo, nei casi ivi previsti, all'istituendo Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici, gestito dall'ANAC.

3. Gli oneri per le spese ed i compensi da corrispondersi ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici restano a carico del Comune. Nel caso in cui la nomina di componenti esterni non sia obbligatoria, spetta al Comune valutare se il ricorso a membri esterni sia comunque opportuno e sostenibile dal punto di vista economico.

4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, la Commissione giudicatrice può annoverare componenti interni, possono essere designati a farne parte sia dipendenti provinciali che dipendenti comunali, dotati di adeguata e specifica professionalità, appositamente indicati dalle Amministrazioni di appartenenza, nell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e delle linee guida ANAC.

5. La presidenza delle Commissioni giudicatrici, quando non riservata dalla legge a componenti esterni, può essere assunta indifferentemente da dirigenti della Provincia o del Comune, dotati di adeguata professionalità.

Art. 5

Rapporti fra il RUP e il responsabile del procedimento di gara

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, in forza della delega conferita, sono demandate alla struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare le funzioni di RUP per lo svolgimento delle procedure di gara conferite alla medesima. Pertanto la struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare, attraverso il Responsabile, espleta le attività e le competenze proprie del RUP relativamente alla fase della gara.
2. Il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare comunica al RUP comunale l'andamento della procedura e lo consulta senza particolari formalità in relazione ad eventuali problematiche emerse in fase di affidamento.

Art. 6

Corrispettivo delle prestazioni

1. Il compenso riconosciuto dal Comune alla Provincia, con riferimento al valore della procedura da espletare e alle prestazioni richieste è così costituito:

1. rimborso delle spese vive anticipate dalla Provincia per il pagamento di:

- spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara e delle relative risultanze (se prevista), ovvero spese di pubblicità facoltativa concordate col Comune;
 - spese correlate alla costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
 - spese per la corresponsione del contributo ANAC, laddove previsto;
2. corresponsione alla Provincia delle risorse occorrenti per l'implementazione del fondo incentivi per funzioni tecniche, a favore del personale addetto alle procedure di cui alla presente Convenzione, previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, determinato nella misura che segue:
- 0,50 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture per importi fino ad € 500.000,00;
 - 0,30 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
 - 0,20 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;
 - 0,10% sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00, fino a concorrenza di un importo complessivo massimo di € 20.000,00.
2. Sono altresì a carico del Comune eventuali ulteriori spese che siano state preventivamente concordate dagli Enti o si siano comunque rese necessarie per il regolare svolgimento delle procedure, ancorché non espressamente contemplate dalla presente Convenzione.

3. Il Comune provvederà ad inserire le somme occorrenti a fronteggiare le spese nei quadri economici degli interventi, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Ai fini del rimborso, la Provincia fornirà al Comune dettagliato rendiconto delle spese sostenute, corredato delle opportune pezze giustificative.

Art. 7

Trasmissione documentazione di gara e pagamento corrispettivo

1. La Provincia redige e trasmette al Comune, in formato elettronico, il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, con specificazione degli eventuali costi anticipati dalla Provincia e soggetti a rimborso.
2. Il rendiconto di cui al punto 1 del presente articolo è corredato di copia autentica in formato elettronico dei verbali di gara relativi alla procedura esperita e di tutta la documentazione, relativa alla stessa procedura, occorrente al Comune per formalizzare la stipulazione del contratto e procedere ai successivi adempimenti.
3. Il Comune si impegna a liquidare a favore della Provincia il corrispettivo calcolato ai sensi del precedente articolo 6, "*Corrispettivo delle prestazioni*", entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e documentazione di cui sopra, secondo le modalità specificatamente indicate dalla Provincia.

Art. 8

Ulteriori attività di committenza ausiliarie

1. La Provincia, nella funzione di centrale di committenza, potrà curare, su richiesta del Comune, oltre che la gestione delle procedure di gara in veste di stazione appaltante, come sopra descritto, le seguenti attività di committenza ausiliarie:
 - a) predisposizione dei documenti di gara;
 - b) consulenza sullo svolgimento delle procedure di appalto;

- c) revisione degli atti predisposti dal Comune;
 - d) formulazione di pareri sulla disciplina applicabile alla tipologia di contratto pubblico di interesse;
 - e) consulenza sull'utilizzo degli strumenti di acquisizione e di negoziazione.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a), il Comune riconoscerà alla Provincia il compenso per l'implementazione del fondo incentivi per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, nella misura indicata all'art. 6, ridotta del 50%. Si applicano, per quanto compatibili, le pattuizioni riferite allo svolgimento dell'attività di stazione appaltante, fermo restando che, in questo caso, la procedura viene gestita dal Comune in proprio, con piena ed esclusiva assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi.
3. Per le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e), la Provincia non richiederà al Comune l'erogazione di alcun compenso.
4. Sono escluse dall'oggetto della presente Convenzione le consulenze di tipo legale, riferite a situazioni di contenzioso o precontenzioso in materia contrattuale.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Provincia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune nomina il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate in gestione alla Provincia medesima.

Art. 10

Sottoscrizione ed efficacia della Convenzione

1. La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta dell'atto, ovvero, in caso di sottoscrizione disgiunta, dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. L'adesione del Comune alla Convenzione non pregiudica la possibilità dello stesso di avvalersi di modalità alternative per l'affidamento degli appalti di propria competenza.

Art. 11

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata previo assenso espresso da parte degli Enti aderenti.
2. La Provincia garantisce in ogni caso l'ultimazione delle procedure in corso alla data di scadenza, nonché la gestione di eventuali contenziosi insorti anche successivamente alla scadenza, in relazione agli atti dalla stessa adottati.

Art. 12

Recesso dalla Convenzione

1. La Provincia e il Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, ferma restando l'ultimazione delle procedure in corso, ed il conseguente pagamento degli oneri in capo al Comune verso la Provincia.

Art. 13

Norme finali

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Alessandria - Oviglio, data della sottoscrizione digitale

- per la Provincia di Alessandria:

il Presidente Gianfranco Lorenzo Baldi

- per il Comune di Oviglio:

il Sindaco Antonio Armano

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Antonio Armano



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno **31 MAR, 2018** all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..

€ viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..

€ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..

Oviglio, **31/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **26 APR, 2018** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..

Oviglio, **26 APR, 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..

Oviglio, **31 MAR, 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi

